

**Decreto del 7 agosto 1920 del n°6406/7024  
del Commissariato Generale Civile per la Venezia Giulia  
Costituzione del Punto Franco dei Legnami Trieste Servola**

Il Commissario Generale Civile per la Venezia Giulia,  
Ufficio VI.

Considerata l'opportunità di comprendere nel Punto franco il piazzale dei legnami di Servola, Inteso il Governo Marittimo, i Magazzini Generali, la Dogana, la Guardia di finanza, le Ferrovie dello Stato, il Comune e la Camera di Commercio a industria di Trieste,

Visto il R. Decreto 24 luglio 1919, n.1251,<sup>1</sup>

decreta:

Articolo 1.

Il piazzale dei legnami sotto Servola è dichiarato "PUNTO FRANCO" limitatamente al solo articolo legnami. Il nuovo Punto franco sarà denominato "PUNTO FRANCO DEI LEGNAMI TRIESTE SERVOLA".

Articolo 2.

La delimitazione del nuovo Punto franco viene fissata come segue: l'Ingresso al Punto franco è costituito da una linea ideale che dalla fontana attigua all'edificio ferroviario dello scalo legnami, va verticalmente allo steccato che chiude il possesso della Spremitura oli vegetali, in guisa da lasciare il portone d'ingresso fuori dal punto franco.

La linea di confine, partendo da tale limite, è rappresentata successivamente dall'ulteriore steccato che divide il fondo sopradetto dal piazzale dei legnami, poi dalla riva di sponda fino al limite del possesso della ferrovia di Servola, dal muretto che divide questo possesso dal piazzale dei legnami, dal versante della collina di Servola fino all'imbocco della strada Trieste-Servola, dal muro di cinta di detta strada, poi sul tratto non munito di muro, dalla strada stessa fino al limite della pensione Cosulich e dal muraglione successivo fino a raggiungere la linea d'ingresso descritta in esordio.

Articolo 3.

Resta libero il transito dei treni ferroviari sulla linea Trieste-Zaule, Trieste-S. Sabba e Trieste-Parenzo attraverso il neo costituito Punto franco.

Articolo 4.

I diritti del Comune di Trieste per il caso della futura costruzione della progettata strada attraverso il promontorio di Servola restano impregiudicati.

Articolo 5.

Sull'eventuale recintazione del punto franco dei legnami Trieste-Servola, o di parte dello stesso e sulla costruzione degli edifici necessari per accogliere il personale doganale e della Guardia di finanza deciderà l'amministrazione doganale d'accordo colle Ferrovie dello Stato dopo intesa la locale Associazione degl'interessati nel commercio del legname.

Le spese dell'eventuale recintazione e delle costruzioni sopraccennate stanno a carico dell'Associazione predetta.

Articolo 6.

L'epoca dell'entrata in vigore del presente decreto verrà fissata e resa pubblica dalla locale Direzione di Dogana, non appena ultimati i lavori e gli accordi di cui all'art.5.

Trieste, 7 agosto 1920

*Il Commissario Generale Civile: Mosconi*

---

<sup>1</sup> RD 24 luglio 1919, n.1251 "Attribuzioni dell'amministrazione civile nella Venezia Giulia e Tridentina".